

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 26 maggio 2023, n. 166
Don Nicola Resort srl (P.Iva 03791260718) Rilascio del parere di compatibilità, CON PRESCRIZIONE, in esecuzione della Sentenza del Tar Bari n. 1832 del 07/12/2021, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Foggia per una Rsa disabili con dotazione di 39 pl ed un centro diurno disabili con dotazione di n. 30 posti di cui al RR 5 del 2019 di titolarità della Don Nicola resort srl denominato "Villa Elisa RSA" ubicato nel Comune di Foggia alla Viale Fortore snc, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di un centro diurno ed Rsa per disabili di cui alla DGR 793 del 2019 e al R.R. n. 5 del 21/01/2019.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4: (...)

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata)

(....) continuano ad applicarsi

relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e della data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dai comuni o dai privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ovvero quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che sono in possesso dei pareri positivi espressi dagli organi competenti, sempre che la richiesta sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra cui anche i CD disabili di cui all'art 60 del RR 4 del 2007 e le Rsa disabili di cui agli articolo 57 e 58 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

1. Il fabbisogno regionale delle strutture oggetto del presente regolamento è distinto in:
 - a) fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali che possono essere autorizzati all'esercizio;
 - b) fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali che possono essere anche accreditati.

Il rapporto tra i posti letto/posti semiresidenziali accreditabili e quelli autorizzabili all'esercizio è pari a 1:1,3.

2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale di mantenimento e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a:

- a) numero dei posti letto/posti di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:
 - i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili
 - ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti.

3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;
- b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;

- c) *i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- d) *i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- e) *i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio."*

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 5/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1."

In data 31/01/2020 il SUAP del Comune di Foggia inoltrava a mezzo pec al competente ufficio regionale istanza (formulata secondo il modello di domanda REA – 2 Strutture con permesso a costruire - allegato alla D.G.R n. 793 del 02/05/2019), per l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa e di un centro diurno disabili con sede operativa a Foggia alla via traversa di viale Fortore sn con dotazione rispettivamente di 39 pl e 30 posti presentata al medesimo Comune dalla società Don Nicola Resort srl

Alla predetta istanza la Don Nicola Resort srl allegava la seguente documentazione:

1. Istanza per strutture con permesso a costruire secondo il modello di domanda allegato Rea-2;
2. Permesso di costruire per esecuzione lavori edili n. 887 anno 2015 pratica n. 98 rilasciato in data 04/07/2016;
3. Atto di compravendita rep. N. 13761 del 22/01/2013 raccolta n. 8725;
4. Elenco planimetrie catastali allegati "A", "B", "C" e "D";
5. Elenco elaborati, tavola n.1, datati ottobre 2015 allegati al permesso di costruire n. 98 del 04/07/2016;
6. Relazione tecnica, tavola n.2, datata ottobre 2015 allegati al permesso di costruire n. 98 del 04/07/2016;
7. Planimetria generale, tavola n.6, datata ottobre 2015 allegati al permesso di costruire n. 98 del 04/07/2016;
8. Relazione generale illustrativa allegata al modello REA-2 datata gennaio 2020.

In data 06/10/2020, la competente sezione regionale, con nota prot. AOO183_15057 indirizzata al Comune di Foggia ed alla società Don Nicola Resort srl, esaminata la documentazione trasmessa con la citata istanza, chiariva preliminarmente al Comune la portata del comma 7-bis, e contestualmente comunicava alla società

ricorrente che la documentazione esibita non risultava conforme ai fini della positiva valutazione dell'istanza ai sensi del comma 7-bis in relazione alla realizzazione di una RSA e di un Centro diurno, per le motivazioni ivi riportate.

La Don Nicola Resort srl adiva il Tar Bari al fine di conseguire l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare:

- *della nota del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza sociosanitaria della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia del 6 ottobre 2020, prot. n. AOO_183_0015057, con la quale la Regione ha dichiarato inammissibile l'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria composta da 39 posti letto di RSA disabili e 30 posti di centro disabili presentata dalla Don Nicola Resort S.r.l.; nonché, ove possa occorrere,*
- *della delibera di Giunta Regionale n. 793 del 2 maggio 2019, pubblicata sul BURP n. 56 del 24 maggio 2019, e della delibera di Giunta Regionale n. 2154 del 25 novembre 2019 n. 2054, pubblicata sul BURP n. 138 del 29 novembre 2019, nella parte in cui delegano alla Regione la verifica dei presupposti previsti dall'art. 29, co. 7 bis, l.r. n. 29/2017, qualora possano essere interpretate nel senso di conferire al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità della Regione Puglia la competenza a valutare l'efficacia dei titoli edilizi e/o disporre la decadenza."*

Con ordinanza n. 30 del 27/01/2021 il Tar Bari Sezione Seconda, accoglieva l'istanza cautelare con la seguente motivazione *"Considerato – sulla base della sommaria deliberazione propria della fase cautelare che la società istante appare essere in possesso di un titolo edilizio non inficiato dalla preposta autorità comunale; Considerato che la medesima società non può esser gravata da imperfezioni nella trasmissione degli atti operata dal Comune di Foggia alla Regione Puglia, per difetto di coordinamento delle due predette autorità amministrative; Ritenuto che, nella fattispecie concreta, la valutazione della Regione non possa prescindere dalla considerazione della peculiarità dai dati emergenti dal procedimento; Ritenuto che, comunque, la società ricorrente dovrà dar dimostrazione della conformità dei lavori di adeguamento della struttura ai nuovi standard richiesti; L'istanza cautelare va accolta, con invito al riesame da parte del Comune di Foggia e della Regione Puglia, in ordine alla disamina dei richiesti requisiti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione anelata"*.

Con nota prot. AOO_183/PROT/06/04/2021/0005554 la Regione al fine di dare seguito a quanto disposto dal Tar Bari con ordinanza n. 30 del 27/01/2021, chiedeva *"al Comune di Foggia di inviare, entro e non oltre 10 giorni dalla presente, comunicazione di inizio lavori acquisita al protocollo del Comune entro un anno dal rilascio del permesso di costruire n. 98 del 04/07/2016 ovvero eventuale documentazione attestante la concessione di deroghe dei termini previsti dal titolo edilizio, oppure, in difetto, specifica comunicazione alla Regione a firma del Dirigente responsabile che dichiari la decadenza del titolo"*.

Con sentenza n. 1832/2021 il Tar Bari accoglieva il ricorso e pertanto annullava il gravato atto di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza con la seguente motivazione: *"Orbene, nella specie, il Comune di Foggia ha valutato i profili urbanistici ed edilizi (incluso il già rilasciato permesso di costruire e la variante) dell'istanza avanzata dalla ricorrente società e l'ha ritenuta utile per la successiva pronuncia della Regione circa il parere di compatibilità. Difatti, la deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2019 n. 2154, recante l'atto ricognitivo in materia di strutture già autorizzate, contiene un paragrafo intitolato "Interpretazione in merito alla lettura coordinata dei commi 7 e 7-bis dell'art. 29, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.", che riguarda, tra l'altro, le istanze di strutture socio-sanitarie che hanno presentato istanza di realizzazione o di ristrutturazione entro la data del 31 dicembre 2017 e che hanno ottenuto il permesso a costruire entro la data di entrata in vigore del regolamento regionale 21 gennaio 2019 n. 4 (9 febbraio 2019). In "carattere grassetto", la detta deliberazione del 25 novembre 2019 n. 2154 precisa che "l'elemento caratterizzante il comma 7-bis appare essere l'istanza finalizzata al rilascio del permesso a costruire presentata entro il 31/12/2017 ed il permesso a costruire rilasciato entro la data del 9 febbraio 2019 per interventi realizzati con mezzi propri". Ergo, deve aversi riguardo alla presentazione degli atti, così come dall'art. 29, comma 7-bis, della legge della Regione Puglia 2*

maggio 2017 n. 9 e autenticamente interpretati dalla deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2019 n. 2154, senza aver riguardo alle vicende successive inerenti i titoli edilizi rientranti nell'esclusiva prerogativa dei preposti uffici comunali. Peraltro, continuare ad opinare intorno alla "consistenza" della vicenda edilizia non ha alcun senso pratico, **atteso che la deliberazione della Giunta regionale del 2 maggio 2019 n. 793 ha precisato che le strutture ammesse al fabbisogno dovranno tutte adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali prescritti dal regolamento della Regione Puglia del 21 gennaio 2019 n. 5, pubblicato orbene oltre un anno dopo, sicché i titoli edilizi, richiesti prima del 31 dicembre 2017, che hanno consentito di accedere al regime transitorio, dovranno essere adeguati.**

Ne esce pertanto rafforzata la tesi del ricorrente che rimarca la ratio di salvaguardia accordato nel regime transitorio alle strutture destinatarie di permesso di costruire e dunque interessate da interventi edilizi."

Con nota prot. n. AOO 183 15446 del 09/12/2022 nell'ambito del giudizio di ottemperanza alla Sentenza del Tar Bari, Sezione Seconda, n. 1832/2021 la Regione provvedeva ad effettuare la valutazione istruttoria dell'istanza presentata e a chiedere la documentazione integrativa notificando, all'uopo la scheda di valutazione relativa tanto alla Rsa quanto al centro diurno disabili.

Con pec del 20/02/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 3759 del 20/02/2023 inoltrava nota dell'Area Tecnica prot. n. 14909 del 07/02/2023 con cui comunicava:

"con nota pec del 31/01/2020 il Suap del Comune di Foggia ha trasmesso al competente ufficio Regionale "domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova Rsa con permesso a costruire allegando copia del Pdc 98/2016 di variante in corso d'opera al pdc 101/2012, rilasciato dal Comune di Foggia, il quale costituisce, ai sensi di legge, titolo idoneo ad attestare la conformità urbanistico edilizia dell'edificio oggetto di autorizzazione. Come noto, infatti, il permesso di costruire richiede necessariamente l'avvenuto accertamento della conformità dell'intervento da realizzare alla vigente disciplina urbanistico- edilizia (leggi, regolamenti e strumenti urbanistici) laddove tale vigenza si riferisce sia alla data di presentazione della domanda, che a quella di emanazione del titolo abilitativo (cons. di stato n. 25929/2020). Si precisa che poiché il Pdc è stato rilasciato come variante in corso d'opera, i cui termini di avvio dei lavori sono dettati dal permesso di Costruire originario non occorreva ulteriore comunicazione di inizio lavori. Nella stessa pec è stata allegata la Relazione tecnica illustrativa al cui interno (pag 10) viene riportata la seguente dichiarazione: 2.Si puntualizza che la Società Don Nicola Resort srl si impegna sin d'ora a farsi carico ed a garantire eventuali adeguamenti di tipo Funzionali Organizzativi che dovessero rendersi necessari in ottemperanza al Rr 5/2019 fermo restando la deroga entro il 15 % degli standard di riferimento così come ivi previsto". Per quanto sopra detto si conferma l'avvenuta attestazione, prima dell'invio dell'istanza della Compatibilità Urbanistica ed Edilizia dell'edificio oggetto di autorizzazione alla realizzazione di "Rsa - centro diurno per disabili" denominata "don Nicola Resort" ai sensi dell'art 7 c. 2 LR 09/2017, fatto comunque salvo il possesso dei requisiti specifici che la ditta si è impegnata a garantire.

In relazione al punto sub 2: Si allegano altresì gli elaborati grafici di dettaglio, già allegati al PDC 98/2016 e pertanto già acquisiti dal comune alla data di presentazione dell'istanza (31.01.2020): Tav 6, tav. 10."

Considerato che:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:
 - alla "**Sezione 2 – R.R. n. 5/2019 - Fabbisogno nuclei di mantenimento disabili gravi e disabili non gravi o privi del sostegno familiare**" (omissis)
2. Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007" (omissis) I posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio, potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio per RSA disabili - nucleo

di assistenza residenziale mantenimento di tipo A. Il permesso a costruire rilasciato dal Comune o la documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire deve espressamente indicare il numero dei posti letto di RSSA ex art. 58 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come nuovi nuclei di RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo A;

➤ **alla Sezione 2 - R.R. n. 5/2019 - Fabbisogno Centro diurno disabili**

Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i (omissis) I posti di Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 sono stati autorizzati, ovvero per i quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio, saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per disabili, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 5/2019. A tal riguardo, il permesso a costruire rilasciato dal Comune o la documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno disabili.”;

➤ **Al Paragrafo 5 requisiti per le ex RSSA art 58 RR 4/2007 e smi e Requisiti per gli ex Centri diurni disabili art 60 RR 4 del 2007**

Il R.R. n. 5/2019 non ha previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali del R.R. n. 5/2019 . Per tali strutture, ai sensi dell'art. 5.1 lett. d) , sono ammesse misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento. A tal fine, i requisiti da possedersi **all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti requisiti di cui al R.R. n. 5/2019:**

Dall'analisi istruttoria effettuata sui requisiti strutturali della Rsa disabili si è rilevato che la struttura non possiede i requisiti previsti dal RR 5 del 2019 per la Rsa disabili mentre il centro diurno disabili è conforme a quelli previsti dalla nuova normativa.

Tanto considerato

si propone di esprimere in ottemperanza alla Sentenza 1832 del 07/12/2012 parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia in relazione alla istanza presentata dalla Don Nicola Resort srl, secondo il modello REA 2 (allegato alla DGR 793/2019), per l'autorizzazione alla realizzazione di:

- un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con un nucleo per 30 posti;
- una Rsa disabili di cui al RR 5/2019 con dotazione di 39 pl di nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità;

da realizzarsi in Foggia alla Via Trav. di Viale Fortore snc denominata “Villa Elisa Rsa”

con la PRESCRIZIONE d'obbligo che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Sentenza 1832 del 07/12/2021 il Legale rappresentante della Don Nicola Resort srl, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente atto, adegui il progetto relativo alla Rsa disabili ai requisiti strutturali previsti dal RR 5 del 2019 e lo trasmetta per il tramite del Comune di Foggia nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione ai sensi del comma 7 della L.R. n. 9/2017 ai fini del definitivo accertamento in merito al possesso dei requisiti strutturali

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

con precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Don Nicola Resort srl e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Foggia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Don Nicola Resort srl al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- IV. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno disabili e 39 pl di Rsa mantenimento disabili di tipo A , si rinvia all'art. 7.4 e 7.3.1 del RR n. 5/2019;
- V. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia in relazione alle istanza presentata dalla Don Nicola Resort srl, secondo il modello REA 2 (allegato alla DGR 793/2019), per l'autorizzazione alla realizzazione di:

- un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con un nucleo per 30 posti;
- una Rsa disabili di cui al RR 5/2019 con dotazione di 39 pl di nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità;

da realizzarsi in Foggia alla Via Trav. Di Viale Fortore sn denominata "Villa Elisa Rsa"

con la PRESCRIZIONE d'obbligo che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Sentenza 1832 del 07/12/2021 il Legale rappresentante della Don Nicola Resort srl, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente atto, adegui il progetto relativo alla Rsa disabili ai requisiti strutturali previsti dal RR 5 del 2019 e lo trasmetta per il tramite del Comune di Foggia nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione ai sensi del comma 7 della L.R. n. 9/2017 ai fini del definitivo accertamento in merito al possesso dei requisiti strutturali

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

con precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Don Nicola Resort srl e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Foggia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Don Nicola Resort srl al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- IV. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno disabile e 39 pl di Rsa mantenimento disabili di tipo A, si rinvia all'art. 7.4 e 7.3.1 del RR n. 5/2019;
- V. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Foggia (protocollo.generale@cert.comune.foggia.it)
- **All'Area Tecnica del Comune di Foggia** (urbanistica@cert.comune.foggia.it)
- Al legale rappresentante della Don Nicola Resort srl (don.nicolaresort@legalmail.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

.....Funzionario Istruttore
..... (Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità'
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)